

N 35572 RUOLO GENERALE ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna Ferrero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in Milano, via Procaccino n. 32/2 presso lo studio dell'avv.to Massimo Ferrari che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione,

[REDACTED]

-ATTORI-

CONTRO

[REDACTED] in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in Milano, [REDACTED]

presso lo studio dell'avv.to Francesco Rigano che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

[REDACTED]

-CONVENUTA-


26/11/08
7608/08

g

OGGETTO. ACCERTAMENTO PROPRIETA'

ALL'UDIENZA DEL 14.3.2008 LE PARTI PRECISANO LE

SEGUENTI CONCLUSIONI:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] per sentir accertare e dichiarare il loro diritto di proprietà sull'immobile sito in Milano, [REDACTED] meglio indicato in citazione, ordinando al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese.

Assumevano gli attori di aver acquistato il diritto di proprietà per successione per rappresentazione alla nonna paterna [REDACTED] [REDACTED] deceduta in Milano il 2.11.1993; che la [REDACTED] aveva promosso un giudizio nei loro confronti volto ad ottenere il rilascio dell'immobile ed il pagamento di un indennizzo per l'occupazione, assumendo di essere proprietari dell'immobile donato in vita dalla de cuius con riserva a se stessa di usufrutto, cessato al momento della morte. Esponevano che in tale giudizio avevano formulato domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'inesistenza della donazione per mancato perfezionamento del contratto con conseguente declaratoria della proprietà in capo a loro stessi e trascrizione della sentenza.

La causa si era conclusa con la sentenza 10150/02 che aveva dichiarato l'inesistenza della donazione e rigettato le altre domande riconvenzionali, sull'assunto di non potersi pronunciare l'accertamento della proprietà erga omnes in assenza di documentazione ipocatastale ventennale.

9

Si costituiva in giudizio la Fondazione non contestando la proprietà dell'immobile in capo agli attori, esponendo di non aver impugnato ~~la sentenza sopra richiamata.~~ Formulavano domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento che gli attori sono obbligati a far fronte agli oneri economici dell'immobile proprietari dell'immobile dal momento dell'apertura della successione per effetto della dichiarazione di inesistenza della donazione, e conseguentemente chiedendo la condanna degli attori al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione nel 1995 per la manutenzione dell'immobile e per imposte, riservandosi di richiedere ulteriori rimborsi in separato giudizio.

Venivano richiesti e concessi i termini per memorie ex art 170,180 cpc e successivamente quelli per memorie ex art 184 cpc.

Alla successiva udienza le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di rinvio d'ufficio, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe all'udienza del 14.3.2008 ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge con scadenza al 3.6.2008

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che nulla è stato eccepito in relazione al giudicato formatosi con la sentenza n. 10150/02 con riferimento alla presente domanda giudiziale, che viene quindi esaminata e

A

decisa in base alla documentazione prodotta dagli attori e non contestata dai convenuti.

La domanda di accertamento del diritto di proprietà immobiliare in virtù della successione della defunta [redacted] deceduta in Milano il 2.11.1993 formulata dagli attori è fondata e deve trovare accoglimento.

Gli attori hanno fornito la prova della proprietà dell'immobile sito in Milano, [redacted] censito in NCEU al Foglio 441, mappale 396 P.T 1 S1 Z. C. 2 cat A/3 vani 8 coerenze: a levante [redacted] a mezzodi [redacted] a ponente proprietà aventi causa [redacted]

Hanno infatti prodotto copia dell'atto di acquisto dell'immobile in capo alla nonna paterna [redacted] del 1.10.1970 n. 14049/3514 rep [redacted] l'atto di donazione alla [redacted] dichiarato inesistente dalla sentenza 10150/02, la stessa sentenza passata in giudicato, nonché certificazione ipotecaria e catastale ventennale a carico della signora [redacted] e della [redacted]. Inoltre gli attori hanno provato di essere eredi per rappresentazione al figlio premorto di [redacted]

[redacted] nata a Milano il [redacted] deceduta in Milano, il 2.11.1993 producendo la copia della denuncia di successione (doc 1).

La convenuta, costituendosi, nulla ha contestato in ordine alla declaratoria della proprietà in capo agli attori, assumendo di non

9

aver proposto appello alla sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia della donazione in suo favore e di non essere in alcun modo responsabile della mancata trascrizione della medesima nei registri Immobiliari.

La sentenza 10150/02 che ha accertato l'inesistenza della donazione è passata in giudicato e costituisce il presupposto per ritenere che la proprietà dell'immobile è rimasta in capo alla signora [REDACTED] e si è quindi trasferita mortis causa agli eredi odierni, pur se nella denuncia di successione il bene non è ricompreso nell'attivo ereditario, in quanto documento formatosi prima della pronuncia giudiziale.

La presente domanda giudiziale è stata trascritta con nota 24.5.2005 nn. 36638/20208.

La domanda merita quindi accoglimento, con conseguente accertamento e declaratoria della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile de quo in capo agli attori, pro quota ereditaria, in virtù della successione della defunta [REDACTED] deceduta in Milano il [REDACTED] con ordine al competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Milano di trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.

9

L'accertamento della proprietà in capo agli attori, avvenuto dalla data di apertura della successione di [REDACTED] - 2.11.1993 - determina il passaggio in capo agli stessi anche degli oneri gravanti sulla proprietà, in accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento sul punto.

Questo giudice rileva invece che la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al rimborso delle spese sostenute dalla ~~Fondazione sia sfornita di idoneo supporto probatorio.~~

Infatti, a fronte della contestazione sia sull'an che sul quantum formulata dagli attori in relazione alla riconvenzionale nella memoria 12.12.2005, la Fondazione, che pure aveva richiesto i termini per il deposito di memoria istruttoria e documenti, nulla ha prodotto o articolato a sostegno del fondamento della propria pretesa, basata su una fattura senza prova del pagamento.

La domanda va quindi rigettata.

Questo giudice ritiene che sussistano equi motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.


Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

- 1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la qualità di proprietari in capo agli attori [redacted] [redacted] pro quota, dell'immobile sito in Milano, [redacted] censito in NCEU al Foglio 441, mappale 396 P.T 1 S1 Z. C. 2 cat A/3 vani 8 coerenze: a levante [redacted] [redacted] a mezzodi [redacted] a ponente proprietà aventi causa [redacted] proprietà [redacted] per la causale così come precisata in motivazione;

g

- 2) ordina all'Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
 - 3) in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale formulata dalla ██████████ accerta dichiara che gli attori, in quanto proprietari dell'immobile mortis causa, dalla data del 2.11.1993, sono obbligati a far fronte agli oneri economici gravanti sui proprietari;
 - 4) rigetta le altre domande;
 - 5) compensa integralmente le spese di lite fra le parti
- Così deciso in Milano, li 2.7.2008

Il Giudice Unico
dott.ssa Giovanna Ferrero



FA 16/7/08